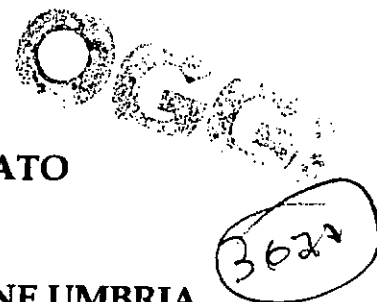


Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Entrata del 28/02/2005
nr. 0036238
Classifica: I.6



CT. 8870/05

/rp



AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE
IMPUGNATIVA DELLA LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA

n. 33 del 23.12.2004 pubblicata nel BUR n. 57 del
31.12.2004 art. 4 ai sensi dell'art. 127 cost.

(Deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18.02.05)

Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

Propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

CONTRO

LA REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge Regionale n. 33 del 23.12.2004 recante disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale - art. 4 per i seguenti

MOTIVI

Con la legge in epigrafe la regione Umbria detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione del suolo demaniale per il demanio lacuale.

E' censurabile la disposizione contenuta nell'art. 4, la quale prevede, in capo alle AATO (Autorità territoriali di ambito) la titolarità delle "concessioni di derivazione ad uso idropotabile e della occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati" e conferisce alle province il potere di disporre d'ufficio il

*Carrello
M. G. P. M.
P. M. M.
P. M. M.
P. M. M.
P. M. M.*

subentro nella titolarità di tali concessioni operando, in tal modo, una arbitraria soppressione del diritto d'uso di acque pubbliche dei precedenti concessionari e un contestuale trasferimento coattivo in capo ad un soggetto terzo.

Tale norma disciplina, in sostanza, una espropriazione senza indennizzo del diritto reale spettante a privati imprenditori o enti, in contrasto con gli artt. 42 e 43 Cost.

Si aggiunge, inoltre, che tale trasferimento di concessioni non trova giustificazione nella normativa statale, in quanto né gli artt. 7, 9, 21 del T.U. n. 1775/1933 (disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni, né gli artt. 8 e 9 della legge n. 36/94 recante disposizioni in materia idrica, lo prevedono.

Pertanto, anche il Dlgs. n. 112/1998, nel conferire alle regioni la gestione del demanio idrico, non contempla la potestà stabilita dalla disposizione in oggetto.

La norma regionale, quindi, risulta illegittima per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., in materia di diritto di proprietà e di esproprio.

Pertanto, la norma si pone in contrasto con gli artt. 42 e 43 Cost. in materia di diritto di proprietà ed esproprio oltre che con le altre norme copia citata.

In base ai sopra esposti motivi

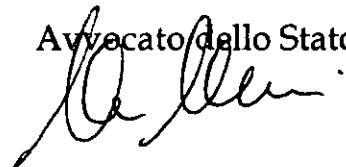
SI CHIEDE

a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe.

Roma, 24 febbraio 2005

Massimo Mari

Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di Perugia, ho notificato il suesteso ricorso alla Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta p.t., presso la sede della Regione in Perugia ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani *dell'impiegato* *Atto*

Signor Roberto *Donato*

PERUGIA

28 FEB. 2005

[Signature]

IL WALTER - 82 DISTRETTO
PERUGIA - 11 FEB. 2005